

UNICO PF 2014 TERZO FASCICOLO

Roma, 18 marzo 2014



Le novità del fascicolo 3 di Unico PF 2014

Contribuenti in regime di vantaggio: le novità sulla gestione delle ritenute subite e delle perdite pregresse

- I Caratteristiche del regime di vantaggio
- II Le novità del regime di vantaggio in Unico 2014
 - II.A Ritenute d'acconto subite
 - II.B Perdite pregresse e di periodo
 - II.C Eccedenze d'imposta pregresse

I - Caratteristiche del regime di vantaggio

Principali riferimenti normativi e di prassi

- Decreto legge 6/7/2011, n. 98 convertito in l. 15/7/2011, n. 111
- Articolo 1, commi 96 - 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Circolare D.C.N. n. 17/E del 30 maggio 2012
- Provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011
- Risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013
- Risoluzione n. 55 del 5 agosto 2013

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - requisiti

Il **regime fiscale di vantaggio**, che ha assorbito il vecchio regime dei «contribuenti minimi» (art. 1, commi 96 -117 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244):

- **si applica alle persone fisiche** che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione, o che l'hanno intrapresa successivamente al **31/12/2007**
- **si applica per il periodo d'imposta d'inizio attività e per i quattro successivi** ed eventualmente oltre, ma sino al periodo di compimento del 35° anno di età)

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - requisiti /2

Come nel precedente regime dei minimi (art. 1 co. 96 l. 244/07), può accedere al regime di vantaggio il contribuente che:

- nell'anno solare precedente**
 - **ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori ad € 30.000**
 - **non ha effettuato cessioni all'esportazione**
 - **non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori** (anche a progetto etc., e non ha erogato utili di partecipazione ad associati con apporto di solo lavoro)
- nel triennio solare precedente ha acquistato beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per ammontare complessivo non superiore ad € 15.000**

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - requisiti / 3

E' comunque **escluso** dall'applicazione del regime: (art.1 co.99 l.244/07)

- chi **non è residente**
- chi si avvale dei **regimi speciali** ai fini **IVA**
- chi effettua in via esclusiva o prevalente **cessione di fabbricati** (o porzioni), di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- chi, oltre a svolgere attività individuale, **partecipa a società** di persone o associazioni professionali, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 TUIR

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - requisiti / 4

Inoltre, per fruire del regime di vantaggio, occorre (art. 27, comma 2 dl 98/2011):

- che l'interessato **non** abbia esercitato, nei **tre anni precedenti** l'inizio dell'attività agevolata, **attività** artistica, professionale, o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- che **non** si tratti di **mera prosecuzione** di attività precedentemente svolta sotto forma di **lavoro dipendente** o **autonomo** (salvo pratica obbligatoria per esercizio di arti o professioni); la condizione non opera ove il dipendente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà (Prov. n. 185820 del 22/12/2011, § 2)
- che, in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto questi, nel periodo precedente all'applicazione del regime, abbia conseguito ricavi non superiori ad € 30.000

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - semplificazioni e agevolazioni / 1

Il contribuente che adotta il regime di vantaggio è **esonero**, tra l'altro, dai **seguenti adempimenti**:

- **comunicazione** annuale e presentazione della **dichiarazione** ai fini **IVA**
- **liquidazione e versamento** dell'**IVA**
- **versamento e dichiarazione** ai fini dell'**IRAP**
- compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**
- Inoltre, i ricavi conseguiti ed i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione (Circ. n. 17/E del 2012, § 5.1)

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - semplificazioni ed agevolazioni / 2

Il contribuente in regime di «vantaggio» è inoltre esonerato dagli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal DPR 633/72 e dal DPR 600/73

Resta essenzialmente soggetto agli obblighi di:

- **numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali**
- **certificazione dei corrispettivi** (ad eccezione delle attività esonerate ex art. 2 DPR 696/1996, purché i corrispettivi siano annotati in apposito registro cronologico ex art. 24 DPR 633/72)

I - Caratteristiche del regime di vantaggio - semplificazioni ed agevolazioni / 3

Il reddito:

- viene determinato col principio di **cassa** (sia che si tratti di reddito d'impresa che di lavoro autonomo)
- viene assoggettato ad **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, **del 5 per cento** (nel previgente regime era del 20 per cento)

Diversamente da quanto accadeva per l'ex regime dei minimi, il contribuente, una volta **fuoriuscito** - per legge o per opzione - dal regime fiscale di vantaggio, non può più rientrarvi.

II - Le novità del regime di vantaggio in Unico 2014:

II.A Ritenute d'acconto subite

II.B Perdite pregresse e di periodo

II.C Eccedenze d'imposta pregresse

II - Le novità del regime di vantaggio in Unico 2014



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO D'IMPOSTA 2013

**REDDITI
QUADRO LM**

Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Determinazione del reddito	LM1	Codice attività							
	LM2	Totale componenti positivi						Recupero Tremonti-ter (di cui 1) 1	2
	LM3	Rimanenze finali							
	LM4	Differenza (LM2, col. 2 - LM3)							
	LM5	Totale componenti negativi							
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)							
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali						1	2
	LM8	Reddito netto							
	LM9	Perdite pregresse							
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							
Determinazione dell'imposta	LM11	Imposta sostitutiva 5%							
	LM12	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa	1					
			Redditi prodotti all'estero	2					
			Fondi comuni	3					
			Sisma Abruzzo altri immobili	4					
	LM12	Crediti di imposta	Sisma Abruzzo abitazione principale	5					
			Reiniego anticipazioni fondi pensione	6					
			Altri crediti d'imposta	7					
	LM13	Ritenute consorzio							
	LM14	Differenza (LM11 - LM12, col. 8 - LM13)							
	LM15	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione							
	LM16	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							
	LM17	Acconti						(di cui sospesi 1)	2
	LM18	Imposta a debito							
LM19	Imposta a credito								
LM20	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3								
LM21	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 (riportare tale importo nel quadro RP)								
Perdite non compensate	LM22						Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
							1	2	
LM23	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						(di cui relative al presente anno 1)	2	

II.A - Ritenute d'acconto subite

Come detto, i contribuenti che aderiscono al **regime di vantaggio non subiscono**, in via generale, le **ritenute d'acconto**.

Perciò il quadro **LM** non prevede, per essi, un campo ove scomputare le ritenute subite, ma solo un rigo destinato a contenere le **ritenute cedute** dai consorzi.

Si tratta delle **ritenute d'acconto** per prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica **operate nei confronti di consorzi** con attività esterna e senza finalità lucrative, che detti consorzi, per incapienza del proprio debito IRES, **trasferiscono** pro-quota ai soggetti consorziati che hanno eseguito i lavori (per le condizioni, vd. risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011).

II.A - Ritenute d'acconto subite

Il soggetto **consorziato** indica la propria quota di ritenute **ricevuta** dal consorzio nel quadro RS, al **rigo RS33**, unitamente al codice fiscale dello stesso, e la riporta nel rigo **LM13**, o nel rigo **RN32, colonna 4**, a seconda che intenda scomputarla dall'imposta sostitutiva o da quella ordinaria.

ConSORZI di imprese	RS33	Codice fiscale	Ritenute
		1	2 ,00

II.A - Ritenute d'acconto subite

A seguito di quanto stabilito nelle risoluzioni n. **47** del 5 luglio e n. **55** del 5 agosto 2013, è ora possibile scomputare in dichiarazione **anche alcune** tipologie di **ritenute subite direttamente dal contribuente** in regime di vantaggio, quali:

- le ritenute subite all'atto **dell'accredito dei bonifici per spese di recupero edilizio** o di **riqualificazione energetica** (art. 25 DI 78/2010 e successive modificazioni)
- le ritenute subite sulle **indennità di maternità** percepite da INPS e casse previdenziali

II.A - Ritenute d'acconto subite

In Unico 2014 tali ritenute vanno indicate nell'apposito **rigo RS40** del quadro RS. (lo scorso anno era stato consentito l'utilizzo dello stesso rigo RS33 col.2 previsto per le ritenute da consorzio, previa valorizzazione con codice «1» della casella «situazioni particolari» posta sul frontespizio)

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40	Ritenute	1.000,00
--	------	----------	----------

In analogia a quanto previsto per le ritenute ricevute dai consorzi, tale importo va poi riportato nel rigo **LM13**, per lo scomputo dall'imposta sostitutiva dovuta, o nel **rigo RN32, colonna 4**, per lo scomputo dall'IRPEF, ovvero ripartito tra i due campi.

LM13 Ritenute consorzio				800,00
RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4 200,00

II.A - Ritenute d'acconto subite

Si rammenta che, **in caso di erronea effettuazione di ritenute, se il corrispettivo non è stato ancora riscosso**, il contribuente può sempre **rettificare la fattura** emessa, nella quale ha indicato la ritenuta d'acconto non più dovuta (**Circolare n. 17/2012, § 5.1**), ed ottenere la restituzione delle stesse direttamente dal sostituto, senza necessità, quindi, di procedere a scomputo in Unico.

Anche per tali ragioni, i casi di ritenute d'acconto subite dai contribuenti in regime di vantaggio, giustificabili ed invero piuttosto frequenti nel primo periodo di applicazione del regime, sono destinati a scomparire dalla dichiarazione dei redditi relativi ai prossimi periodi d'imposta.

II.B - Le novità del regime di vantaggio in Unico 2014

Perdite pregresse e di periodo

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Come detto, dal 2012, il regime dei contribuenti minimi è stato assorbito dal nuovo regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Il contribuente che nel 2011 aveva adottato il regime dei minimi, per il **2012**, poteva, al ricorrerne dei presupposti, **accedere** al nuovo regime fiscale **di vantaggio**, compilando il quadro **LM**, ovvero transitare al regime ordinario, compilando i quadri (RF, RG, RE, RD).

Le **perdite prodotte nei periodi d'imposta precedenti** all'ingresso nel regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono essere **computate in diminuzione dal reddito** prodotto all'interno del regime.

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Nel rigo **LM9**, possono quindi essere indicate, ai fini dell'**abbattimento** del reddito lordo conseguito nel regime di vantaggio:

LM9 Perdite pregresse	,00
------------------------------	-----

- nel caso di esercizio d'**impresa**, le eventuali perdite di impresa pregresse indicate nei rigi **RS9**, se maturate nel regime dei minimi, ovvero, negli altri casi, indicate nei rigi RS12 o RS13 del **Modello Unico PF 2013**

Perdite pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell'anno	Eccedenza				Perdite riportabili senza limiti di tempo
	2008	2009	2010	2011	
RS9 Impresa	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza					Eccedenza 2012	
	2007	2008	2009	2010	2011		
RS12	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						2	
	(di cui relative al presente anno 1					,00)	,00

II.B - Perdite pregresse e di periodo

- nel caso di esercizio di **arti o professioni**, possono essere utilizzate le eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo indicate nei righi **RS8**, se maturate nel regime dei minimi, ovvero, negli altri casi, indicate nei righi **RS10** o **RS11** del Modello **Unico PF 2013**.

Perdite pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell'anno	RS8 Lavoro autonomo	Eccedenza				Perdite riportabili senza limiti di tempo
		1 Eccedenza 2008	2 Eccedenza 2009	3 Eccedenza 2010	4 Eccedenza 2011	
		,00	,00	,00	,00	,00

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	RS10 Eccedenza 2007	,00
	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	,00

II.B - Perdite pregresse e di periodo

- nel caso di un contribuente che nel periodo d'imposta precedente ha adottato il **regime di vantaggio**, nel rigo **LM9** vanno indicate le eventuali perdite formatesi nel 2012, indicate nel rigo **LM20**, colonna 1 e 2, del Modello **Unico PF 2013**, ovvero le eventuali perdite residue maturate in periodi anteriori, contenute nei righi indicati ai punti precedenti

Perdite non compensate	LM20	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	1			Perdite riportabili senza limiti di tempo	2		
				,00				,00	

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Eventuali **eccedenze** delle perdite **pregresse** vanno riportate nei righi LM22, col. 1 ed LM23, col. 2, se maturate nel regime in corso (2012), nonché nelle apposite sezioni del quadro RS, nei righi **RS8** od **RS11**, nel caso di esercizio di arti o professioni, ovvero nei righi **RS9**, **RS12** o **RS13** in caso di esercizio di impresa.

Si evidenzia al riguardo che il rigo **RS10**, per il riporto delle perdite derivanti dal reddito da lavoro autonomo utilizzabili entro il quinto periodo successivo, è **stato soppresso**, in quanto, a partire dal 2008, non è più possibile il riporto di tali perdite (per effetto dell'art. 1, comma 29, della L. 244/2007) ed è ormai decorso il quinquennio per l'utilizzo di quelle maturate anteriormente a tale data.

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Perdite formatesi in regime di vantaggio - soggetti che nel 2013 permangono nel regime

Il 2013 è il secondo anno di vigenza del regime di vantaggio. Pertanto nei righi del quadro **LM** previsti per il riporto delle **perdite maturate in tale regime**, è stata aggiunta una colonna. In particolare:

- per le **perdite riportabili limitatamente nel tempo**, le due colonne ora presenti nel relativo rigo **LM22**, contengono, rispettivamente, le perdite residue formatesi nel **2012**, esposte nel rigo LM20, col. 1 di Unico 2013, e le perdite del periodo in corso.
- per quanto riguarda le **perdite riportabili senza limiti di tempo**, invece, nel relativo **rigo LM23** vengono ora indicate, nella prima colonna, l'ammontare generato nel periodo corrente, nella seconda l'importo complessivo delle stesse, comprensivo quindi dell'ammontare pregresso, cioè di quello relativo al 2012, esposto nel rigo LM20, colonna 2 di Unico 2013

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Pertanto l'eventuale eccedenza delle **perdite di periodo** esposte al rigo **LM6**, va indicata:

- nel **rigo LM22, colonna 2**, se relativa a perdite riportabili nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto
- **nel rigo LM23, colonna 1**, se relativa a perdite riportabili senza limite di tempo

Perdite non compensate	LM22	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
		1	2	2	1
			,00		,00
	LM23 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno		2	
		1	,00)		,00

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Perdite maturate in regime di «ex minimi» ed in regime di vantaggio da soggetti fuoriusciti

Sia le perdite prodotte nel corso dell'applicazione del regime di **vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che quelle maturate nel soppresso regime dei «**minimi**», possono essere computate in **diminuzione** dei redditi conseguiti nell'esercizio **d'impresa, arte o professione** prodotti nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il **quinto**, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Inoltre si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 8, del TUIR. (art. 1, comma 108 della L. 244/2007)

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Pertanto, nell'apposita sezione del quadro RS del modello Unico 2014, denominata, «**Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio**» vengono indicate, ai fini del riporto:

- le eventuali eccedenze di perdite maturate nel soppresso **regime dei minimi**, (periodi d'imposta 2008 - 2009 - 2010 - 2011)
- le eventuali eccedenze di perdite maturate in **regime di vantaggio** nel **2012**, nel solo caso di **fuoriuscita** dallo stesso regime, e di impossibilità, quindi, di esporre tali eccedenze nel quadro **LM**

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza					Perdite riportabili senza limiti di tempo
	1	2	3	4	5	
RS8 Lavoro autonomo	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	6
	,00	,00	,00	,00	,00	
RS9 Impresa	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	6
	,00	,00	,00	,00	,00	

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Pertanto i contribuenti che hanno eccedenze di perdite rientranti nei predetti casi:

- ❑ nelle **prime 4 colonne** dei **rigli RS8 ed RS9** riportano, rispettivamente, le perdite di lavoro autonomo o le perdite d'impresa non compensate maturate nel regime dei minimi (periodi 2008 - 2011), derivanti dal rigo RS8 (o RS9), del modello Unico PF 2013, rispettando l'anno di formazione delle medesime
- ❑ nella **colonna 5** degli stessi rigli indicano le eccedenze perdite di lavoro autonomo o d'impresa da regime di vantaggio (2012) derivanti dal rigo LM20, colonna 1, del modello Unico PF2013
- ❑ nella **colonna 6 dei medesimi rigli** indicano le **perdite residue** di lavoro autonomo o d'impresa, **riportabili senza limite di tempo**, derivanti dalla colonna 5 del rigo RS8 (o RS9) e/o dalla colonna 2 del rigo LM20, del modello Unico PF 2013, **provenienti**, quindi, **sia dal regime dei minimi che dal regime di vantaggio**.

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Esempio di utilizzo delle perdite pregresse dei contribuenti in regime di vantaggio

A) Supponiamo che un contribuente, esercente attività d'impresa:

- nell'anno **2011** abbia adottato il regime dei contribuenti **minimi**, maturando una **perdita**, riportabile **senza limiti di tempo** (rigo **CM 23**, col. 1 di Unico PF 2012) di Euro **2.000**
- nel **2012** sia transitato al regime di vantaggio, abbia maturato una **perdita**, riportabile con limite temporale, pari ad Euro **4.000** (rigo **LM20**, col. 1 di Unico PF 2013)
- nel **2013** sia fuoriuscito dal regime di vantaggio, conseguendo reddito d'impresa in contabilità semplificata (quadro **RG**) di Euro **1.000**, che intenda compensare con le perdite del **2012**

In tal caso, la compilazione dei modelli Unico sarà la seguente:

II.B - Perdite pregresse e di periodo

Unico PF 2012 a.i. 2011

Perdite non compensate	CM22	Eccedenza 2008 1	Eccedenza 2009 2	Eccedenza 2010 3	Eccedenza 2011 4	
		,00	,00	,00	,00	
	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO CM23	(di cui relative al presente anno 1			2.000 ,00)	2
						,00

Unico PF 2013 a.i. 2012

Perdite non compensate	LM20	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	1	4.000 ,00	Perdite riportabili senza limiti di tempo	2	,00
Perdite pregresse fuoriuscita dal regime dei minimi non compensate nell'anno	RS9	Impresa	Eccedenza 2008 1	Eccedenza 2009 2	Eccedenza 2010 3	Eccedenza 2011 4	Perdite riportabili senza limiti di tempo 5
			,00	,00	,00	,00	2.000 ,00

Unico PF 2014 a.i. 2013

RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore					1.000 ,00	
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito				(di cui degli anni precedenti 1	1.000 ,00)	2
							1.000 ,00
RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					0 ,00	

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio

RS9	Impresa	Eccedenza 2008 1	Eccedenza 2009 2	Eccedenza 2010 3	Eccedenza 2011 4	Eccedenza 2012 5
		,00	,00	,00	,00	3.000 ,00
						Perdite riportabili senza limiti di tempo 6
						2.000 ,00

II.B - Perdite pregresse e di periodo

B) Supponiamo invece che, lo stesso soggetto, nel **2013**, permanga **nel regime di vantaggio**, conseguendo un risultato lordo positivo (rigo **LM6**) di Euro 1.000, e che intenda utilizzare, per abbattere lo stesso, la perdita «a scadenza» maturata nel 2012

In tal caso, la compilazione di Unico PF 2014 sarà la seguente:

LM4	Differenza (LM2, col. 2 - LM3)		,00
LM5	Totale componenti negativi		,00
LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)		1.000,00
LM7	Contributi previdenziali e assistenziali	1	,00
LM8	Reddito netto		1.000,00
LM9	Perdite pregresse		1.000,00
LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		0,00

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio

	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RS9	Impresa									Perdite riportabili senza limiti di tempo	
										6	2.000,00

Perdite non compensate

LM22	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
	1	3.000,00	2	,00

II.C - Le novità del regime di vantaggio in Unico 2014

Eccezioni d'imposta pregresse

II.C - Eccedenze d'imposta pregresse

Sempre in considerazione del fatto che siamo al secondo anno di applicazione del regime, nel quadro LM del Modello Unico 2014, sono stati inoltre inseriti i nuovi rigi **LM15** ed **LM16**, da utilizzarsi - in luogo della sezione II del quadro RX - per scomputare le eventuali eccedenze d'imposta sostitutiva derivanti dalla precedente dichiarazione.

LM15	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
LM16	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00

L'eventuale eccedenza d'imposta sostitutiva a credito relativa al periodo in corso, esposta al rigo **LM19**, può invece essere indicata, ai fini del rimborso o dell'utilizzo in compensazione e/o detrazione, nel quadro RX, al rigo **RX31** (in luogo del rigo RX13 utilizzato in Unico 2013)

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00